



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

A

Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

Uffici Esportazione

OGGETTO: *The European Fine Art Fair - TEFAF (Maastricht)* – 1. Autorizzazione all’uscita temporanea dal territorio della Repubblica di opere sottoposte a tutela; 2. Opere in uscita mediante attestati a scarico di CAS/CAI – semplificazioni documentali in caso di rientro in Italia al termine dell’evento. CIRCOLARE

Si fa riferimento all’evento denominato **TEFAF- The European Fine Art Fair**, manifestazione fieristica di arte e antiquariato che ogni anno si tiene a Maastricht, e alle indicazioni procedurali che annualmente sono state fornite dal Servizio IV della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio al fine di:

(i) regolamentare la eventuale partecipazione all’evento di opere sottoposte a tutela;

(ii) applicare una semplificazione documentale in occasione dell’eventuale rientro in Italia delle opere che saranno ivi esposte e che si trovano attualmente in Italia in regime di importazione temporanea. Si tratta di opere che usciranno con attestato a scarico di precedenti CAS/CAI e che rientreranno in Italia con nuovo CAS. In particolare, gli operatori hanno richiesto che, in occasione di questa manifestazione, l’atto c.d. di notorietà che dovrebbe attestare la presenza dell’opera al TEFAF possa essere sostituito con un’autodichiarazione dell’interessato, ferma restando la documentazione di trasporto.

Al riguardo, appare opportuno richiamare le seguenti indicazioni procedurali che dovranno essere applicate, fino a diversa disposizione, in occasione della predetta manifestazione.

1. Autorizzazione all’uscita temporanea dal territorio della Repubblica di opere sottoposte a tutela per la partecipazione all’evento. Con riferimento ai beni sottoposti a tutela e alla eventuale richiesta degli operatori di una loro uscita temporanea dal territorio della Repubblica per la partecipazione alla Fiera TEFAF di Maastricht, si conferma che, qualora eventuali richieste in tal senso presentino il carattere di esposizioni temporanee con un profilo di comprovata scientificità (a norma del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ex art. 66, comma 1), codesti uffici potranno trattarle analogamente a qualsiasi altra richiesta di esportazione temporanea per mostre.

2. Opere in uscita mediante attestati a scarico di CAS/CAI. Come noto, il decreto ministeriale n. 246 del 2018 (allegato B1) elenca la documentazione da allegare per l’accensione di un nuovo CAS, distinguendo le ipotesi in cui l’ingresso in Italia sia preceduto da un atto di acquisto o da un lascito testamentario dalle altre ipotesi. Il rientro dell’opera dal TEFAF sarebbe da ascrivere a queste ultime “altre ipotesi”, per le quali il citato decreto prevede che l’istanza di CAS sia corredata da:

a) un documento redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale che attesti di aver visionato e indentificato le cose o i beni nel paese di spedizione (c.d. atto di notorietà);

b) un documento di trasporto che attesti la spedizione del bene culturale dello Stato europeo in questione, corredata da fotografie appositamente autenticate (o, in alternativa) dalla lettera di vettura internazionale (CMR) dotata di fattura di pagamento del trasporto.



SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598

PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE

In relazione al caso specifico in esame, si ritiene che l'atto di notorietà richiesto al punto a) di cui sopra possa essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ferma restando la presentazione della documentazione di trasporto di cui al punto b), alle seguenti condizioni:

- 1) nella richiesta di attestato a scarico, l'interessato dichiara che il bene è diretto al TEFAF;
- 2) al termine dell'evento, l'istanza di ingresso temporaneo sia presentata entro 40 giorni dalla fine del TEFAF, unitamente all'attestato a scarico;
- 3) l'istanza di riaccensione del CAS sia presentata – unitamente alla visione fisica dell'opera - allo stesso Ufficio esportazione che ha rilasciato l'attestato a scarico per l'esposizione dell'opera al TEFAF.

In difetto delle predette condizioni, l'eventuale rilascio del CAS sarà soggetto alla procedura ordinaria di cui al decreto ministeriale n. 246 del 2018.

Si confida nel puntuale adempimento.

UO Coordinamento Uffici esportazione
(dott.ssa Lia Montereale)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IV
(dott.ssa Stefania Bisaglia)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luigi LA ROCCA

